



NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

Repertorio n. 11188

Raccolta n. 8505

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno tredici del mese di marzo, in Verona, nel mio studio alla Via Adigetto n. 45, innanzi a me, dott. Francesco Amabile, Notaio, residente in Verona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona,

è presente il signor:

IACHELLI GIOVANNI, nato a Monaco di Baviera - Germania (EE) il 7 agosto 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata "**SPAM S.R.L.**", società di diritto italiano, con sede in Verona (VR), al corso Milano n. 177, capitale sociale euro 104.000,00, i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona (VR) n. 00225590231, n. R.E.A. VR-113452, partita I.V.A. 00225590231, a quest'atto autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale, nonché in forza e in esecuzione della determina dell'Amministratore Unico in data 25 febbraio 2026, (d'ora innanzi il "Fondatore").

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il quale conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1) Costituzione della Fondazione e approvazione dello Statuto

1.1. Il Fondatore, come sopra rappresentato, dichiara di costituire, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi, il "CTS") la Fondazione denominata "**FONDAZIONE ABILITYART - ENTE DEL TERZO SETTORE**" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, dallo statuto contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato.

Articolo 2) Sede

2.1. La sede della fondazione è stabilita in Comune di Verona (VR), con indirizzo, attualmente, in Verona (VR), al corso Milano n. 177.

2.2 In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito del medesimo Comune l'organo direttivo ne deposita apposita dichiarazione presso il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

2.3. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere uffici, filiali, unità locali, delegazioni o sedi operative sia in Italia che all'estero; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI VERONA in data 13/03/2026 al n. 8114 serie 1T € 200,00

comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 3) Scopo e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione opera per il sostegno, la valorizzazione e l'inclusione sociale di persone con disabilità fisiche derivanti da malattie o traumi che comportano l'inibizione, totale o parziale, dell'uso delle mani, favorendone lo sviluppo personale, espressivo e relazionale, nonché la partecipazione alla vita culturale e sociale.

La Fondazione individua nella pittura e nella formazione artistica uno strumento privilegiato di espressione, crescita individuale e partecipazione alla vita culturale e sociale, promuovendo percorsi strutturati di apprendimento e accompagnamento artistico, finalizzati allo sviluppo delle capacità creative, alla maturazione culturale e alla valorizzazione del talento delle persone beneficiarie.

La Fondazione opera in un'ottica di solidarietà, pari opportunità e inclusione, ponendo la persona al centro della propria missione e orientando ogni intervento al miglioramento della qualità della vita, dell'autonomia personale e della partecipazione sociale delle persone beneficiarie.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, riconducibili in particolare alle seguenti lettere:

d) educazione e attività culturali con finalità educativa

La Fondazione persegue le proprie finalità principalmente mediante lo svolgimento di attività di educazione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte in via prevalente a persone con disabilità fisiche che comportano limitazioni nell'uso delle mani.

In tale ambito, la Fondazione promuove, organizza e sostiene l'erogazione di corsi di pittura e percorsi di formazione artistica, anche personalizzati e modulati sui diversi livelli di esperienza, finalizzati:

- allo sviluppo delle capacità espressive e creative;
- all'acquisizione e al perfezionamento di competenze artistiche ed espressive;
- alla crescita culturale e alla maturazione del linguaggio artistico individuale.

I percorsi formativi possono svolgersi in presenza e/o a distanza, anche mediante strumenti digitali, e si inseriscono in programmi di accompagnamento artistico continuativo, orientati alla valorizzazione del talento e al rafforzamento dell'autonomia personale.

i) attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale

La Fondazione realizza attività culturali e artistiche di

interesse sociale finalizzate alla valorizzazione degli artisti formati e accompagnati nei percorsi di cui alla lettera d) e alla diffusione di una cultura dell'inclusione, della partecipazione e della solidarietà, anche mediante l'organizzazione di mostre, esposizioni, eventi artistici e iniziative di presentazione delle opere.

Tali iniziative sono finalizzate alla diffusione del percorso artistico degli autori e, ove coerente con le finalità istituzionali, al sostegno della loro autonomia e valorizzazione sociale.

Tali attività comprendono iniziative culturali, artistiche ed espositive volte a:

- favorire la visibilità e il riconoscimento del percorso artistico degli artisti beneficiari;
- promuovere il dialogo tra arte, disabilità e comunità;
- sostenere la partecipazione attiva degli artisti alla vita culturale e sociale.

u) beneficenza ed erogazioni

La Fondazione svolge attività di beneficenza e di sostegno diretto a favore di persone con disabilità, mediante l'erogazione di contributi economici, beni o servizi, anche sotto forma di borse di studio, materiali artistici o altri interventi di supporto, finalizzati a rendere effettivi e accessibili i percorsi di crescita, formazione e valorizzazione promossi dalla Fondazione.

Nell'ambito delle attività di interesse generale, la Fondazione può svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali e funzionali, esemplificative e non tassative, quali:

- stipulare convenzioni, contratti, protocolli di intesa e partenariati con enti pubblici e privati;
- coinvolgere docenti, artisti, formatori ed esperti per la realizzazione dei percorsi artistici;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili funzionali ai progetti istituzionali;
- utilizzare strumenti digitali, infrastrutture informatiche e servizi tecnologici idonei a potenziare le progettualità istituzionali;
- svolgere operazioni funzionali alla realizzazione dei progetti sociali, nei limiti della normativa vigente.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e previa apposita evidenziazione in bilancio.

La loro individuazione e disciplina sono rimesse all'organo amministrativo, che provvede con apposita deliberazione.

Articolo 4) Durata

5.1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 5) Organi

6.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente, ove nominato;
- l'Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale;
- il Revisore legale dei Conti, ove previsto dalla legge o nominati dall'Organo di amministrazione.

Articolo 6) Nomina del Consiglio di amministrazione e rappresentanza della Fondazione

7.1. Il Fondatore, come sopra rappresentato dichiara che il Consiglio di amministrazione sia composto da 4 (quattro) membri, nominati nelle persone dei signori CARCERERI SIMONE, nato a Milano (MI) l'11 novembre 1982, domiciliato in Verona (VR), alla via Generale Passalacqua n. 4, codice fiscale CRC SMN 82S11 F205D, IACHELLI GIOVANNI, nato a Monaco di Baviera - Germania (EE) il 7 agosto 1954, domiciliato in Negrar di Valpolicella (VR), alla via Donizetti n. 31, codice fiscale CHL GNN 54M07 Z112I, e ADAMO GERMANA, nata a Peschiera del Garda (VR) il 16 marzo 1963, domiciliata in Negrar di Valpolicella (VR), alla via Donizetti n. 31, codice fiscale DMA GMN 63C56 G4890, e ADAMI PAOLA, nata a Verona (VR) il 26 ottobre 1968, domiciliata in Verona (VR), alla via F.lli Alessandri n. 13, codice fiscale DMA PLA 68R66 L781X.

7.2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo stabilito dall'Articolo 9 dello Statuto.

7.2. La rappresentanza della Fondazione è disciplinata dall'Articolo 13 dello Statuto.

Articolo 7) Nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo

8.1. Il Fondatore, come sopra rappresentato, dichiara:

- a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione il signor CARCERERI SIMONE;
- b) di nominare alla carica di Consigliere e Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il signor IACHELLI GIOVANNI;
- c) di nominare alla carica di Consigliere le signore ADAMO GERMANA e ADAMI PAOLA.

Articolo 8) Nomina dell'Organo di Controllo

9.1. Il Fondatore, come sopra rappresentato, dichiara che l'Organo di Controllo sia formato da un Controllore Unico, nominato nella persona del dott. Enrico Dianin, nato a Vicenza (VI) il 24 ottobre 1969, domiciliato in Vicenza (VI) al Viale del Mercato Nuovo n. 44/G, codice fiscale DNN NRC 69R24 L840L, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Vicenza al n. A 724 e presso il Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 126124, giusta D.M. in data 23 luglio 2002, pubblicato in G.U. n. 60 del 30 luglio 2002.

9.2. L'Organo di Controllo dura in carica per il periodo stabilito dall'Articolo 14 dello Statuto.

Articolo 9) Patrimonio iniziale

10.1. Il Fondatore, come sopra rappresentato, dichiara che il

patrimonio iniziale della Fondazione sia formato con il seguente apporto effettuato come segue dal Fondatore medesimo:

- la somma di denaro dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila) a mezzo bonifico n. 03069102982901108S91846718467IT disposto dalla Banca Intesa SanPaolo S.p.A. in data 10 marzo 2026 a favore del conto corrente il cui codice IBAN è il seguente: IT58B0306909606100000600090, intestato alla qui costituita Fondazione, come risulta dall'attestazione rilasciata dalla Banca Intesa SanPaolo S.p.a., che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato.

Articolo 10) Durata del primo esercizio

11.1. Il primo esercizio della Fondazione termina alla data del 31 dicembre 2026.

Articolo 11) Devoluzione del patrimonio

12.1. La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento è disciplinata dall'Articolo 17 dello Statuto.

Articolo 12) Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

13.1. Il Fondatore, come sopra rappresentato, richiede che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Il presente atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 82, comma 3, CTS, ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, CTS.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e dichiara conforme alla sua volontà.

Consta quest'atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio, di fogli due per pagine cinque e parte della presente e viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore nove e quarantacinque.

F.to GIOVANNI IACHELLI

F.to FRANCESCO AMABILE NOTAIO (L.S.)



NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. N. 11188 - RACC. N. 8505

STATUTO

della "FONDAZIONE ABILITYART - ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione, disciplinato dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS") denominato **"FONDAZIONE ABILITYART - ENTE DEL TERZO SETTORE"**.

L'acronimo ETS o l'indicazione di Ente del Terzo Settore saranno utilizzati nella denominazione sociale a decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "RUNTS").

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Verona (VR).

L'indirizzo della sede legale è determinato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico nelle forme previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici, filiali, unità locali, delegazioni o sedi operative sia in Italia che all'estero, ove ciò risulti funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione opera per il sostegno, la valorizzazione e l'inclusione sociale di persone con disabilità fisiche derivanti da malattie o traumi che comportano l'inibizione, totale o parziale, dell'uso delle mani, favorendone lo sviluppo personale, espressivo e relazionale, nonché la partecipazione alla vita culturale e sociale.

La Fondazione individua nella pittura e nella formazione artistica uno strumento privilegiato di espressione, crescita individuale e partecipazione alla vita culturale e sociale, promuovendo percorsi strutturati di apprendimento e accompagnamento artistico, finalizzati allo sviluppo delle capacità creative, alla maturazione culturale e alla valorizzazione del talento delle persone beneficiarie.

La Fondazione opera in un'ottica di solidarietà, pari opportunità e inclusione, ponendo la persona al centro della propria missione e orientando ogni intervento al miglioramento della qualità della vita, dell'autonomia personale e della partecipazione sociale delle persone beneficiarie.

ART. 4 - ATTIVITÀ

4.1 Attività di interesse generale (art.5 CTS)

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, riconducibili in particolare alle seguenti lettere:

d) educazione e attività culturali con finalità educativa

La Fondazione persegue le proprie finalità principalmente mediante lo svolgimento di attività di educazione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte in via prevalente a persone con disabilità fisiche che comportano limitazioni nell'uso delle mani.

In tale ambito, la Fondazione promuove, organizza e sostiene l'erogazione di corsi di pittura e percorsi di formazione artistica, anche personalizzati e modulati sui diversi livelli di esperienza, finalizzati:

- allo sviluppo delle capacità espressive e creative;
- all'acquisizione e al perfezionamento di competenze artistiche ed espressive;
- alla crescita culturale e alla maturazione del linguaggio artistico individuale.

I percorsi formativi possono svolgersi in presenza e/o a distanza, anche mediante strumenti digitali, e si inseriscono in programmi di accompagnamento artistico continuativo, orientati alla valorizzazione del talento e al rafforzamento dell'autonomia personale.

i) attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale

La Fondazione realizza attività culturali e artistiche di interesse sociale finalizzate alla valorizzazione degli artisti formati e accompagnati nei percorsi di cui alla lettera d) e alla diffusione di una cultura dell'inclusione, della partecipazione e della solidarietà, anche mediante l'organizzazione di mostre, esposizioni, eventi artistici e iniziative di presentazione delle opere.

Tali iniziative sono finalizzate alla diffusione del percorso artistico degli autori e, ove coerente con le finalità istituzionali, al sostegno della loro autonomia e valorizzazione sociale.

Tali attività comprendono iniziative culturali, artistiche ed espositive volte a:

- favorire la visibilità e il riconoscimento del percorso artistico degli artisti beneficiari;
- promuovere il dialogo tra arte, disabilità e comunità;
- sostenere la partecipazione attiva degli artisti alla vita culturale e sociale.

u) beneficenza ed erogazioni

La Fondazione svolge attività di beneficenza e di sostegno diretto a favore di persone con disabilità, mediante l'erogazione di contributi economici, beni o servizi, anche sotto forma di borse di studio, materiali artistici o altri interventi di supporto, finalizzati a rendere effettivi e accessibili i percorsi di crescita, formazione e valorizzazione promossi dalla Fondazione.

Nell'ambito delle attività di interesse generale, la Fondazione può svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali

e funzionali, esemplificative e non tassative, quali:

- stipulare convenzioni, contratti, protocolli di intesa e partenariati con enti pubblici e privati;
- coinvolgere docenti, artisti, formatori ed esperti per la realizzazione dei percorsi artistici;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili funzionali ai progetti istituzionali;
- utilizzare strumenti digitali, infrastrutture informatiche e servizi tecnologici idonei a potenziare le progettualità istituzionali;
- svolgere operazioni funzionali alla realizzazione dei progetti sociali, nei limiti della normativa vigente.

4.2 Attività diverse (art.6 CTS)

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 4.1, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e previa apposita evidenziazione in bilancio. La loro individuazione e disciplina sono rimesse all'organo amministrativo, che provvede con apposita deliberazione.

4.3 Raccolta fondi (art.7 CTS)

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazioni al pubblico, iniziative e campagne di sensibilizzazione, eventi, cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nonché attraverso richieste a terzi di contributi, donazioni, lasciti e liberalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

5.1 Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è rappresentato inizialmente dalla somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), conferita dai Fondatori Promotori all'atto della costituzione della Fondazione a titolo di dotazione patrimoniale irrevocabile, e comunque non inferiore al valore minimo richiesto dall'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Il fondo di dotazione è incrementabile mediante:

- conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi, con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione;
- beni mobili e immobili acquistati con il ricavato della vendita di beni già ricompresi nel fondo di dotazione, ove previsto dal relativo vincolo.

5.2 Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- elargizioni, donazioni o lasciti non destinati al fondo di dotazione;
- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche o giuridiche;
- apporti e conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, materiali o immateriali, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali nei limiti di legge;
- beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione e non destinati al fondo di dotazione ivi compresi i contributi e le erogazioni liberali effettuati da soggetti fondatori o da soggetti ad essi correlati.

5.3 Destinazione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente reinvestiti nelle attività istituzionali o nell'incremento del patrimonio, in coerenza con le finalità della Fondazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5.4 Salvaguardia del patrimonio minimo

Il patrimonio netto della Fondazione non può scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

In caso di diminuzione oltre un terzo per effetto di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di inerzia l'Organo di controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

5.5 Conferimenti e versamenti

I versamenti, contributi e conferimenti effettuati a favore della Fondazione, a qualsiasi titolo, si considerano sempre a fondo perduto, non attribuiscono diritti patrimoniali o amministrativi ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Statuto e non sono ripetibili, neppure in caso di scioglimento dell'Ente.

ART. 6 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del CTS, nel rispetto delle finalità statutarie e previa adeguata evidenziazione contabile.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è approvato nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge o predisposto in via volontaria, è approvato ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Codice.

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente, ove nominato;
- l'Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale;
- il Revisore legale dei Conti, ove previsto dalla legge o nominati dall'Organo di amministrazione.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e ogni altro libro eventualmente istituito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri, ivi compreso il Presidente. Il primo Consiglio e il primo Presidente vengono nominati dai Fondatori in sede di costituzione anche a tempo indeterminato. Gli Amministratori, non nominati in sede di costituzione della Fondazione, restano in carica per tre esercizi e cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere a vita, il Consiglio di amministrazione delibera se sostituire il componente cessato ovvero se ridurre il numero dei consiglieri.

Qualora deliberi di procedere alla sostituzione del membro cessato, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino al completamento del mandato triennale degli altri membri nominati. Ove fossero presenti esclusivamente amministratori nominati a vita, la cooptazione si intende effettuata per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato. Prima della scadenza del mandato dei consiglieri nominati ai sensi di quanto precede, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei successivi componenti, determinandone il numero, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Consiglieri possono essere riconfermati.

ART. 10 ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

All'Organo di amministrazione spettano tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il perseguimento delle finalità statutarie, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari al perseguimento delle finalità statutarie.

In particolare, all'Organo di amministrazione competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attribuzioni:

- decidere il numero dei suoi componenti nei limiti statutari, nominare i consiglieri e provvedere alla loro eventuale cooptazione o sostituzione;
- nominare il Presidente ed eventuale Vicepresidente;
- curare la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione;
- predisporre e approvare il bilancio preventivo, ove ritenuto opportuno;
- redigere e approvare il bilancio di esercizio, nonché predisporre la relazione annuale sulle attività della Fondazione e trasmettere la documentazione all'Organo di controllo;
- redigere e approvare il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge o su base volontaria;
- approvare regolamenti interni aventi funzione organizzativa o regolamentare inerenti all'attività istituzionale;
- deliberare l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- deliberare sugli investimenti del patrimonio, sulla destinazione dei redditi e su ogni iniziativa idonea al perseguimento degli scopi statutari;
- deliberare su accordi di collaborazione, convenzioni e partenariati con enti pubblici o privati, anche a livello nazionale e internazionale;
- deliberare l'eventuale assunzione e cessazione del personale dipendente, nonché il conferimento di incarichi professionali;
- nominare e revocare l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove ricorrano i presupposti di legge o su base volontaria, ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
- rilasciare procure a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulle operazioni di fusione, trasformazione o scioglimento della Fondazione, nelle ipotesi e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

ART.11 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento, il Consiglio può essere convocato dal Vicepresidente, ove eletto,

o da un altro Amministratore dallo stesso incaricato. L'avviso di convocazione, trasmesso a tutti i Consiglieri e ai componenti dell'Organo di Controllo mediante posta elettronica, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e delle materie da trattare ed essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti l'Organo di Controllo.

ART.12 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento, e che sia possibile identificare i partecipanti, seguire la discussione e partecipare alle votazioni. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se nominato, o da un altro Amministratore o da soggetto individuato tra i presenti invitati a partecipare.

Il Presidente della riunione sottoscrive i verbali con il Segretario che può essere individuato anche in un soggetto presente alla riunione e non amministratore.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 13 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari al corretto esercizio amministrativo e gestionale della Fondazione.

Egli pertanto:

- vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione;
- agisce e resiste presso ogni autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando consulenti e difensori di concerto con il Consiglio di amministrazione;
- in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario riferendo al Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva;
- esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di amministrazione;
- propone al Consiglio di amministrazione programmi annuali e pluriennali concernenti l'attività della Fondazione;
- cura le relazioni con enti pubblici e privati, istituzioni, imprese ed ogni altro soggetto al fine di sviluppare e consolidare ogni rapporto che sia proficuo per la Fondazione;

- su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, può delegare alcuni dei suoi poteri e corrispondentemente la rappresentanza legale della Fondazione ad altri Amministratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, e in caso di mancata nomina, dal componente più anziano in carica nel Consiglio di amministrazione; in caso di parità di carica prevale l'età.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è costituito in forma monocratica o collegiale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e, nella prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti devono possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile.

Almeno un membro effettivo, ovvero il componente unico nel caso di Organo monocratico, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti durano in carica tre esercizi e cessano all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; sono rieleggibili.

All'Organo di controllo spettano i compiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e, in particolare:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare, ove ricorrano i presupposti di legge, la revisione legale dei conti quando non sia stato nominato un Revisore legale esterno;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Organo di controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività o su determinati affari.

È tenuto a redigere annualmente una relazione sul bilancio di esercizio.

Quando l'Organo di controllo è costituito in forma monocratica, il componente unico può svolgere anche la revisione legale dei conti esclusivamente se:

- è iscritto nel Registro dei Revisori Legali, e
- la Fondazione non abbia nominato un Revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

In mancanza di uno di tali presupposti, la revisione legale dei conti non può essere svolta dall'Organo di controllo.

ART. 15 ORGANO DI REVISIONE

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 31 del Codice

del Terzo Settore, oppure qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore legale:

- svolge la revisione legale dei conti della Fondazione;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione contabile;
- esprime il giudizio sul bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge e della normativa professionale.

Il Revisore dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e decade secondo le regole di cui al D.lgs. 39/2010.

ART.16 EMOLUMENTI PER LE CARICHE

Ai componenti del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali, proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiori a quelli previsti per enti che operano in settori e condizioni analoghi, determinati dall'organo competente alla nomina.

ART. 17 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione cura le operazioni di liquidazione e predispone una proposta motivata di destinazione del patrimonio residuo, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Ente.

La proposta è accompagnata da una relazione del Consiglio di Amministrazione, volto ad attestare la coerenza della destinazione con gli scopi statuari e l'interesse generale perseguito dalla Fondazione. Tale parere si inserisce nel procedimento interno dell'Ente e non sostituisce le valutazioni dell'autorità pubblica competente.

La devoluzione del patrimonio può essere effettuata solo previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo Codice.

Il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano scopi analoghi o affini, individuati nella proposta del Consiglio di Amministrazione, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Restano ferme le diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

La Fondazione può altresì deliberare, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 CTS e ove richiesto previa approvazione ministeriale, operazioni di fusione, incorporazione o altra forma di confluenza in Enti del Terzo Settore che perseguano finalità affini, anche attraverso il previo scioglimento della Fondazione, qualora ciò consenta una più efficace realizzazione degli scopi istituzionali.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

F.to GIOVANNI IACHELLI

F.to FRANCESCO AMABILE NOTAIO (L.S.)

Filiale Terzo Settore Verona
Via Città di Nimes, 14
337122 Verona

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO

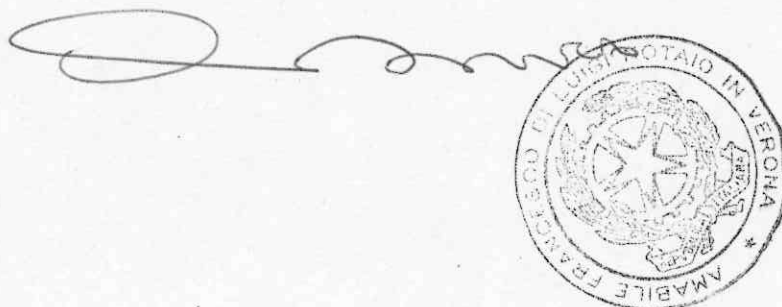
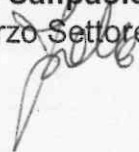
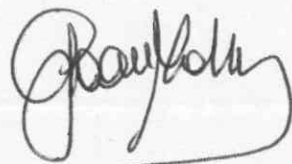
Il Sig. Iachelli Giovanni, nato a Monaco di Baviera (DEU) il 07.08.1954 c.f. CHLGNN54M07Z112I, nella sua qualità di Legale rappresentante di SPAM S.R.L. di C.F. 95124940248, ha costituito un deposito monetario di euro 30.000,00 (trentamila/00) mediante versamento nel conto corrente vincolato nr. IT58 B030 6909 6061 0000 0600 090- presso Intesa San Paolo SPA, filiale accentrata di Milano, intestato alla costituenda **Fondazione Abilityart ETS**, con la seguente causale:

conferimento del 100,00% del capitale sociale della costituenda Fondazione Abilityart ETS

I versamenti così effettuati costituiscono il patrimonio minimo previsto dall' art 22 del D.Ldg. 117/2017 per il conseguimento della personalità giuridica della Fondazione Abilityart ETS.

Verona, 11.03.2026

Intesa Sanpaolo Spa
Filiale Terzo Settore Verona



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge.